**ESECUZIONE ORDINANZA n. 10102/2024– CONTENZIOSO LA SILVA/ MINISTERO DEL TURISMO**

La Soc. La Silva S.r.l ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma, iscritto al numero di registro generale 16817/2023 (link doc Ricorso)chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

1. del decreto di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023 (prot. n.27410/23) (link Allegato 3) con cui il Ministero del Turismo prendeva atto dell’esito dei lavori della Commissione di Valutazione e approvava la graduatoria definitiva della procedura di cui all’Avviso Pubblico n.9049 del 18.07.2022 (Allegato 5) ; dell’allegato 1 al decreto del 24.10.2023 contenente la graduatoria definitiva degli “Interventi Idonei” (link Allegato 4), nella parte in cui la ricorrente è stata inserita al 46° posto con il punteggio complessivo di 66 punti; ancora, se ed in quanto necessario, degli altri allegati al precitato decreto e precisamente l’elenco degli “interventi non idonei” (link Allegato 4), in quanto valutati con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita all’art. 8 dell’Avviso - Allegato 2 e l’elenco degli “interventi esclusi” (link Allegato 4), dalla procedura, in quanto non ammessi a valutazione di merito, con indicazione delle relative motivazioni nonché del decreto 27413 del 24.10.2023 (link Allegato 6), con il quale il segretario generale del ministero, a conclusione del procedimento, ha presto atto degli esiti della valutazione e li ha approvati; se ed in quanto necessario, del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19490 del 23/12/2022 (link Allegato 7) con tutti i suoi allegati (Interventi finanziabili-Interventi non finanziati per carenza di risorse – Interventi non finanziabili – Interventi Esclusi (link Allegato 8)
2. del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19749 del 29/12/2022 (link Allegato 9) con cui il Ministero assegna al bando in oggetto ulteriori risorse nel frattempo reperite;
3. del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19808 del 29/12/2022 (link Allegato 10) nei limiti dell’interesse di La Silva S.r.l.;
4. ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell’avviso pubblico 9049 del 18 luglio 2022 nella parte in cui (art. 8) fissa i criteri di valutazione delle domande (commi 4 e 5).

La Società la Silva S.r.l, in data 31.01.2023, ha presentato i motivi aggiunti (link Allegato 11 Motivi Aggiunti) da integrare al succitato ricorso 16817/2023, chiedendo l’annullamento:

1. in parte qua e per quanto di interesse per la ricorrente, del Decreto Dirigenziale prot. n.35353/23 del 29.12.2023 (Allegato 12), con il quale la PA disponeva la riforma parziale dei decreti dirigenziali prot. n.19808/22 del 29.12.2022 (Allegato 10) e prot. N.19944/22 (Allegato 14) del 30.12.2022, nonché l’assegnazione del contributo alle proposte progettuali ritenute idonee, utilmente collocatisi nelle posizioni dal n.18 al n.21; dell’Allegato A al Decreto del 29.12.2023 (Allegato 13), contenente l’elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l’annualità 2022, assegnate con decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29/12/2022, prot. n. 19749/22 (Allegato 9); dell’Allegato B al Decreto del 29.12.2023 (Allegato 13), contenente l’elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l’annualità 2022, assegnate con decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27/01/2023, prot. n. 1690/23 (Allegato 15); dell’Allegato C al Decreto del 29.12.2023 (Allegato 13), contenente l’elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l’annualità 2023, assegnate con decreto del Ministro del Turismo del 27/12/2023 prot. n. 35194/23 (Allegato 16);

I resistenti nel ricorso citato sono il Ministero del turismo e i seguenti controinteressati a cui è stato notificato il ricorso: Cristoforo - Società Cooperativa Sociale - Onlus, GAL Terre Normanne, Visit Irpinia, GAL Serre Calabresi S.C. A.R.L., GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi SCARL tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; successivamente si è costituita in giudizio Ecol Forest Società cooperativa A.r.l. in persona del l.r.p.t., in qualità di controinteressata.

Sono, inoltre, controinteressati rispetto alle pretese azionate dalla società ricorrente “tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate con punteggi superiori a quello attribuito alla ricorrente (collocati nella graduatoria impugnata dal 45° posto)”, come risulta dall’allegato 1 al di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023, prot. n.27410/23, (Allegato 3) con cui il Ministero del Turismo prendeva atto dell’esito dei lavori della Commissione di Valutazione e approvava la graduatoria definitiva della procedura di cui all’Avviso Pubblico n.9049 del 18.07.2022, ossia:

1) GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Scarl (P. Iva n. 04173870165);

2) Ivy Tour di Scopica S.r.l.s. (P. Iva n. 01924560764);

3) Consorzio Turistico Valle Maira (P. Iva n. 03844070049);

4) Primacom S.r.l. (P. Iva n. 15419411002);

5) GAL Partenio Consorzio (P. Iva n. 02567850645);

6) Rete Sauris - Zahre (P. Iva n. 03057900304);

7) Gruppo di Azione Locale (GAL) Alto Casertano (P. Iva n. 91005280614);

8) Fondazione Domus De Luna (P. Iva n. 92136040927);

9) Rifugio Cubania (P. Iva n. 03882940871);

10) Montagne del Lago di Como (P. Iva n. 03651180139);

11) Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi (P. Iva n. 05391940656);

12) Naos Lab S.r.l. (P. Iva n. 03749170654);

13) GAL Gran Sasso Velino soc. cons. coop. a r.l. (P. Iva n. 01803670668);

14) Società Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani (P. Iva n. 01843130467);

15) G.A.L. Serre Calabresi S.c. a r.l. (P. Iva n. 02127850796);

16) GAL Terre Normanne (P. Iva n. 05833220824);

17) Cristoforo - Società cooperativa sociale - onlus (P. Iva n. 05206930488);

18) Visit Irpinia (P. Iva n. 03059880645);

19) Sguardi sulla Campania S.r.l. (P. Iva n. 02949380642);

20) GAL Terre Locridee (P. Iva n. 02965220805);

21) Società Cooperativa Culture (P. Iva n. 03174750277);

22) Over the rocks S.r.l. (P. Iva n. 04215620719);

23) Soc. Coop. Ecol Forest. a r.l. (P. Iva n. 03200180713);

24) Pipolo Giovanni (P. Iva n. 03874870656);

25) Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane (P. Iva n. 01955820764);

26) Golden Snow S.r.l. (P. Iva n. 01213760075);

27) Consorzio l’Espace de Pila (P. Iva n. 01014670077);

28) Clinica della Moto S.r.l. (P. Iva n. 02615640782);

29) Catasta Pollino soc. coop. Impresa sociale (P. Iva n. 03730420787);

30) Borghi in Rete di Imprese (P. Iva n. 02296280684);

31) Baruffa S.r.l. (P. Iva n. 01565820667);

32) Az. Agricola BelCilento Pasquale di Perna (P. Iva n. 01964710659);

33) PRISM Impresa Sociale s r.l. (P. Iva n. 01284840863);

34) Associazione Turistica di Sesto (P. Iva n. 00288390214);

35) Digitalia S.r.l. (P. Iva n. 02016100667);

36) Associazione Distretto Turistico Altopiano Sila (P. Iva n. 83136460783);

37) Innovalley Cube (P. Iva n. 02742610690);

38) ASSeL - Assistenza e Lavoro Cooperativa sociale (P. Iva n. 02768890648);

39) Snow Touring S.r.l. (P. Iva n. 03438720793);

40) Sotto il Vulcano di Puglisi Maria Antonietta (P. Iva n. 03505180871);

41) Pucambù - Agenzia per lo Sviluppo del Turismo Rurale (P. Iva n. 02146870809);

42) Le Dune Services S.r.l. (P. Iva n. 08249620967);

43) Da Rinuccio di Granata Rosaria Giuseppa (P. Iva n. 04966270870);

44) Contado Molisano S.r.l. (P. Iva n. 00792880700);

45) Rifugio Monte Catria Cotaline 1400 S.a.s. (P. Iva n. 02505070413);

I motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo sono di seguito sintetizzati:

1. Violazione di legge - Violazione dell’art.97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 Cost. - Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione - Eccesso di potere per difetto dei presupposti - Difetto, insufficienza e sviata istruttoria - Sviamento di potere - Illogicità - Manifesta irragionevolezza - Motivazione omessa/carente e insufficiente.

La Silva S.r.l. censurava, come si è già detto, l’operato dell’amministrazione procedente in ordine alla mancata predisposizione delle dettagliate griglie di valutazione, necessarie al fine di attribuire un punteggio ai singoli progetti presentati: a ben vedere, la tabella prevista al punto 5 dell’avviso pubblico, come già evidenziato in punto di fatto, è estremamente generica e prescrive soltanto il punteggio massimo attribuibile per singolo indicatore, tacendo però sulla gradazione dei voti attribuibili, dal minimo al massimo. Difatti, per Giurisprudenza costante, è noto che la predisposizione delle griglie di valutazione consente “di rendere intelligibile il giudizio formulato dalla Commissione, consentendo di verificare come il punteggio massimo a disposizione viene concretamente “dosato”, con una scala di ripartizione del voto numerico tra il limite minimo e quello massimo che consenta appunto di cogliere il grado di apprezzamento manifestato in funzione della rispondenza agli obiettivi (strategico e operativo) perseguiti” (cfr. TAR Lazio, Roma, 19030/2023 del 15.12.2023). La mancata specifica individuazione dei criteri di assegnazione e di “dosaggio” dei punti inficia, pertanto, l’avviso ed i verbali della commissione ed ha una valenza invalidante e/o caducante anche sui provvedimenti conclusivi del procedimento.

1. Violazione di legge - Violazione dell’art. 12 della legge 241/1990. 2) Violazione di legge - Violazione della lex specialis - Violazione dell’art.8, comma 5 dell’Avviso Pubblico n.9049/22 - Illogicità – Manifesta irragionevolezza.

In secondo luogo, la società ricorrente censurava la valutazione effettuata dalla commissione sul proprio progetto, manifestamente illegittima, iniqua e ingiusta, con la precisazione che, quanto eccepito, non vuole rappresentare una sorta di valutazione tecnico-discrezionale alternativa a quella proposta dalla commissione e ratificata dal Ministero nei provvedimenti conclusivi del procedimento. Dopo un’attenta e analitica analisi per singolo indicatore, La Silva S.r.l. concludeva sostenendo che il progetto presentato avrebbe meritato un punteggio complessivo di 90 punti, e comunque non di certo quello di 66 attribuito dalla Commissione di Valutazione e approvato dall’Amministrazione con il Decreto di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023, prot. n.27410/23 (Allegato 3), valutazione parziale e superficiale, manifestamente incongrua, ingiusta e pertanto illegittima.

1. Violazione di legge - Violazione dell’art.3 della L. n.241/90 - Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 97 Cost. -eccesso di potere per disparità di trattamento - Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Con il terzo motivo di ricorso La Silva S.r.l. censurava l’operato dell’Amministrazione procedente per un duplice ordine di ragioni: la scarsa attenzione prestata al progetto, nonché il difetto di analitica motivazione delle ragioni che hanno portato all’assegnazione del punteggio di 66 punti che ha, di fatto, portato all’esclusione della società ricorrente dal finanziamento ministeriale. Emerge dalla documentazione allegata che la proposta della ricorrente è stata oggetto di discussione nel corso della prima seduta della Commissione di Valutazione, svoltasi il 13.04.2023, ove i commissari si confrontavano soltanto su alcuni aspetti della proposta, decidendo di rinviare tale discussione ad una seduta successiva. La discussione veniva ripresa soltanto nel corso della 5a (ed ultima) seduta, tenutasi l’01.06.2023, dal cui Verbale risulta molto sinteticamente: “Si riprende la valutazione del progetto già discusso nella seduta del 13 aprile. La Commissione esamina e valorizza tale progetto alla luce di quanto previsto dalla griglia di valutazione. Dopo ampia discussione, si concorda sui punteggi relativi ai singoli oggetti di valutazione, da cui si ricava un punteggio complessivo pari a 66”: questa motivazione risulta esser stata utilizzata come una “formula di rito” adoperata dalla Commissione, in quanto risulta identica a quella adoperata per quasi tutti i progetti esaminati. Elemento che comprova la superficialità della Commissione nella valutazione delle domande presente emerge altresì dalla ristrettezza dei tempi con cui ha proceduto ad espletare il proprio compito, nonché la brevità delle sedute stesse. Difatti:

1) la 1a seduta del 13.04.2023 ha avuto inizio alle ore 10:20, con conclusione alle 11:20, ove ha esaminato 21 domande: se ne deduce la Commissione ha impiegato meno di 3 minuti per valutare ciascuna domanda;

2) la 2a seduta del 21.04.2023 ha avuto inizio alle ore 10:30, con conclusione alle 11:30, dove sono state esaminate 25 richieste: una media 2 minuti e 24 secondi a domanda, volendo includere anche il tempo di stesura e lettura del verbale;

3) la 3a seduta del 04.05.2023 si è tenuta tra le 10:10 e le 11:10, ove la Commissione ha proceduto all’esame di 25 progetti: una media identica a quella della seconda seduta;

4) la 4a seduta dell’11.05.2023 è stata aperta alle ore 10:20 e chiusa alle ore 11:40, ove venivano esaminate soltanto 6 domande: soltanto in questo caso, la Commissione ha esaminato ciascuna domanda per quasi 14 minuti, un tempo nettamente superiore rispetto a quello dedicato alle altre imprese;

5) la 5a seduta del 01.06.2023, incominciata alle 15:10 e terminata alle 16:30, non soltanto ha avuto ad oggetto l’esame di 9 domande, ma altresì la stesura della graduatoria delle imprese ammesse successivamente alla procedura di evidenza pubblica e, successivamente, la stesura della graduatoria definitiva.

In conclusione, veniva censura altresì la palese disparità di trattamento della Commissione nella valutazione delle domande: la maggior parte di esse è stata “valutata” in soli 3 minuti (se non meno), mentre altre ne hanno ricevuto una maggiore attenzione. Tale disparità di trattamento si ravvisa altresì nel giudizio/motivazione reso dalla Commissione nei singoli verbali di seduta, ove la decisione -per alcune domande- veniva motivata in modo preciso, puntuale ed impeccabile, adoperando non poche pagine, mentre altre sono state “liquidate” con poche righe, dalle quali non risulta alcunché in concreto, trattandosi di frasi di mera forma adoperate per la motivazione di quasi tutte le domande presentate (soltanto con poche eccezione), come se fosse un fac simile da utilizzare dopo aver analizzato il singolo progetto nell’arco di pochi minuti.

In data 16/01/2024, si è svolta l’udienza camerale a valle della quale, il TAR Lazio ha pronunciato l’ordinanza n.145/2024, (link Allegato 17) pubblicata il 17/01/2024, che ha disposto, tra l’altro, l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la ricorrente ad effettuare la notificazione per pubblici proclami.

La suddetta notificazione è stata pubblicata in data 24 gennaio 2024 sul sito del Ministero del Turismo nella sezione Atti di notifica per pubblici proclami (link-https://www.ministeroturismo.gov.it/atti-di-notifica-per-pubblici-procalmi/).

Successivamente alla proposizione del ricorso principale, con Decreto Dirigenziale prot. n.35353/23 del 29.12.2023 (Allegato 12), il Ministero del Turismo, ritenendo di dover assegnare l’importo di € 10.746.157,09, a valere sul FUNT di parte corrente per l’annualità 2023, in attuazione del decreto ministeriale prot. n. 35194/23 (Allegato 16) e di aggiornare l’assegnazione delle risorse pari ad € 9.189.666,53, a valere sul FUNT di parte corrente per l’annualità 2022, disposta con i decreti del 29.12.2022, n.19808/22 (Allegato 10), e del 30.12.2022, n. 19944/2022 (Allegato 14)- per l’importo complessivo di € 19.935.823,62, stabiliva -all’art.1- di ammettere “al contributo le proposte progettuali collocate nella posizione n. 18, n. 19 e, nei limiti delle risorse disponibili, n. 20 dell’allegato 1 “Interventi idonei” del decreto prot. n. 27410/23 del 24 ottobre 2023 (Allegato 4)”; al successivo art.2, di ammettere “al contributo le proposte progettuali collocate nella posizione n. 20 e n. 21, nei limiti delle risorse disponibili, dell’allegato 1 “Interventi idonei” del decreto prot. n. 27410/23 del 24 ottobre 2023 (Allegato 4)”;”; al successivo art. 3 di disporre l’assegnazione “del contributo alle proposte progettuali ritenute idonee, utilmente collocatisi nelle posizioni dal n. 21 al n. 29 indicate all’interno dell’Allegato 1 del decreto dell’Autorità Responsabile”, finanziando parzialmente solo l’ultimo progetto ammesso sino alla concorrenza delle somme reperite.

Pertanto, con i motivi aggiunti, in via prudenziale, la ricorrente ha impugnato gli atti appena richiamati in quanto consequenziali e comunque connessi a quelli impugnati con il ricorso principale per il seguente Motivo di diritto:

1. Invalidità derivata del D. Dir. prot. n.35353/23 del 29.12.2023 (Allegato 12) e dei relativi Allegati.

La ricorrente, con i motivi aggiunti censura l’Invalidità derivata del D. Dir. prot. n.35353/23 del 29.12.2023 e degli Allegati poiché risulta pacifico il nesso di presupposizione-consequenzialità che lega tra loro il Decreto Dirigenziale prot. n.35353/23 del 29.12.2023 e gli atti impugnati con il Ricorso principale. Difatti, secondo la Giurisprudenza, la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato n.1561/00; Consiglio di Stato, n.544/86). La dottrina, dal canto suo, ha osservato come la connessione di più provvedimenti amministrativi per presupposizione postuli un aspetto strutturale ed uno funzionale (cfr. Consiglio di Stato, n.6922/20). Sotto l’aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento; l’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo. Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del secondo, o meglio del relativo potere; vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, tale che l’esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l’altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica. Sotto l’aspetto funzionale, poi, i più atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioè, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente all’altro dà vita al rapporto giuridico, che rappresenta l’oggetto dell’interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati. Da quanto detto emerge che, sul piano della disciplina, l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. **invalidità derivata**): l’annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato (cfr. Consiglio di Stato, n.6922/20). Sicché alla luce delle considerazioni appena svolte, l’accoglimento del ricorso principale ha un effetto caducante anche sugli atti consequenziali, sempre nei limiti di interesse della posizione del La Silva S.r.l., per come puntualizzato nel ricorso principale;

In data 14.05.2024 si è svolta l’udienza a valle della quale il TAR Lazio ha pronunciato l’ordinanza n. 10102/2024, (Allegato 1) pubblicata il 20.05.2024, che dispone, tra l’altro, l’integrazione del contradditorio, autorizzando la ricorrente a effettuare la pubblicazione per pubblici proclami.

La Pubblicazione del seguente avviso viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 10102/2024 del TAR Lazio Roma Sez. IV.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](https://www.giustizia-amministrativa.it/)attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “[*Atti di notifica per pubblici proclami*](https://www.ministeroturismo.gov.it/atti-di-notifica-per-pubblici-procalmi/)”.